



04 GIU. 2003

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE**

D'INTESA CON LA REGIONE LOMBARDIA

REG. ALLA CORTE DEI CONTI
Ami. 9 LUG. 2003
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Fog. 13
Reg. No. 3
IL CONSIGLIERE
Elvira

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare il comma 14 dell'articolo 17, in base al quale i progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, d'intesa con la Regione territorialmente competente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15 che disciplina i criteri di individuazione e il procedimento di approvazione dei progetti di bonifica di interesse nazionale;

VISTO l'art. 114, comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che individua l'area di Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche) come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni del 31 agosto 2001 del Ministro dell'Ambiente;

VISTO il progetto definitivo di bonifica costituito dall'elaborato denominato "Progetto Preliminare/Definitivo dell'area EDISON S.p.A.", Volumi I e II, acquisito al protocollo del Ministero con n. 10005 del 05/11/02 e dalle note tecniche del 12.11.2002 e del 22.11.2002 integrative acquisite rispettivamente al protocollo del Ministero con n. 10516 del 14/11/02 e n. 10955 del 25/11/02 che integrano il suddetto progetto;

CONSIDERATO che il suddetto progetto è relativo all'area localizzata nel sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni, che è contraddistinta catastalmente al Foglio 13 Mappali: 43, 44, 45, 46, 47, 64, 155, 184, 233, 243, 244, 245, 261, 262, 282, 333, 348 (parziale), 349, 351 del Comune di Sesto S. Giovanni, come risulta dalla nota Edison del 10.01.2003 ed acquisita al protocollo del Ministero n. 231 del 13.01.2003;

VISTE tutte le conclusioni delle Conferenze di Servizi istruttorie tenutasi presso la sede della Regione Lombardia in via Stresa 24, Milano, rispettivamente il 18/11/02 e 16/12/02;

CONSIDERATO che il progetto sopraindicato con le note tecniche integrative presentate ed acquisite al protocollo del Ministero rispettivamente con n. 10516 del 14/11/02 e n. 10955 del 25/11/02 risulta in linea con quanto previsto dall'allegato 4 del DM 471/99 in riferimento alla redazione del progetto definitivo;

CONSIDERATO che il progetto prevede l'asportazione dei terreni contaminati sino al raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99, per le destinazioni d'uso fissate dallo strumento urbanistico comunale, ad eccezione delle aree sede di trasformatori elettrici, nelle quali si prevede di procedere ad una bonifica con misure di sicurezza, attesa l'impossibilità di procedere, in presenza di detti impianti, alla rimozione dei terreni contaminati sottostanti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili;

CONSIDERATO che per dette aree oggetto di bonifica con misure di sicurezza la EDISON S.p.A. ha proceduto ad effettuare un'analisi di rischio per valutare il rischio connesso con l'inquinamento residuo;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del 18/11/2002, valutati gli esiti dell'analisi di rischio, ha prescritto di procedere alla impermeabilizzazione superficiale delle aree oggetto di bonifica con misure di sicurezza e di procedere alla bonifica integrale al momento della demolizione dei trasformatori e ad approntare tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione ;

CONSIDERATO che nei successivi documenti: "Nota tecnica acquisita al Protocollo del Ministero con n. 10516 del 14/11/02 ed "Integrazioni al progetto preliminare/Definitivo di bonifica" acquisito al Protocollo del Ministero con n. 10955 del 25/11/02, la EDISON S.p.A. si è impegnata ad eseguire le impermeabilizzazioni richieste;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la falda, i dati della caratterizzazione hanno dimostrato che non esiste un incremento di inquinamento della stessa da parte dell'area Edison in quanto i valori di concentrazione rilevati a monte ed a valle dell'area medesima sono equivalenti;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002 tenutasi presso la sede del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in Roma, ha deliberato di approvare il progetto sopra indicato e le sue integrazioni a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia intrapreso un monitoraggio piezometrico ed idrochimico delle acque sotterranee. Le modalità operative, la cadenza temporale ed i parametri da analizzare dovranno essere concordati con gli Enti locali di controllo;
- l'eventuale riutilizzo dei materiali risultanti dall'attività di escavo delle aree all'interno delle stesse può aver luogo esclusivamente alle seguenti condizioni:

- che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
- che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);
- che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;

CONSIDERATO che il progetto afferisce all'intera area EDISON e che una sua porzione, identificata in planimetria con la lettera "A", individuata catastalmente al foglio 13 mappali 348 (parziale) e 350, come risulta dalla nota Edison del 20.01.2003, acquisita al protocollo del Ministero al n. 696 del 23.01.2003, è risultata non contaminata alle analisi effettuate dalla Edison medesima che ha manifestato l'intenzione di realizzare su di essa un "turbogeneratore";

CONSIDERATO che la Edison ha individuato un'ulteriore area ("B"), identificata catastalmente al foglio 13 mappali 244 (parziale) e 245 (parziale), come risulta dalla medesima nota Edison, sulla quale realizzare "un edificio adibito a caldaia ausiliare";

CONSIDERATO che i campioni effettuati dall'ARPA Lombardia sull'area oggetto della realizzazione di detto "turbogeneratore" (area "A") - come sopra individuata - hanno dato, per i parametri analizzati, risultanze analitiche non superiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 colonna B, così come comunicato da ARPA medesima con note prot. gen. 11435/02, prot. gen. 12870/02, e prot. gen. n. 32/03 del 7.1.2003, acquisite al protocollo del Ministero rispettivamente con n. 11123 del 27/11/02 e n. 12151 del 20/12/02, n. 210 del 10.01.2003;

CONSIDERATO che, all'interno dell'area "B", diversamente dalla precedente area "A", non sono stati effettuati campionamenti e che, pertanto, essa non potrà essere oggetto di interventi di escavazione prima che sia accertato mediante campionamento ed analisi dei campioni nonché validazione su una quota pari al 10% degli stessi da parte dell'ARPA Lombardia, il non superamento dei valori massimi di concentrazione indicati nella tabella 1 colonna B dell'allegato 1 al D.M. 471/99;

RITENUTO comunque di dover formulare le seguenti prescrizioni agli interventi di escavazione effettuati nell'area A, così come definita dalla predetta planimetria:

- a) la movimentazione dei materiali scavati nell'area medesima deve essere effettuata adottando tutte le cautele operative necessarie nella gestione dei materiali presenti in un'area non inquinata ma circondata da aree inquinate

- e, come tale, potenzialmente soggetta a rischio di contaminazione;
- b) i terreni derivanti dallo scavo dovranno essere caratterizzati secondo la lista dei parametri utilizzata in sede di piano di caratterizzazione e potranno essere riutilizzati all'interno dell'area solo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);
 - che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
- c) al termine dello scavo, a fondo e lungo le pareti dello stesso dovrà essere prelevato un numero significativo di campioni da concordarsi con l'Ente di controllo da sottoporre ad analisi da parte di Edison ed a controanalisi da parte dell'ente di controllo medesimo;
- d) durante le fasi di scavo deve essere garantita la presenza dei tecnici dell'ARPA;

ACQUISITA l'intesa della Regione Lombardia con nota del 02 aprile 2003 prot A1.2003.0015999

DECRETA

ART. 1

1. E' approvato il progetto definitivo, costituito dai seguenti elaborati:
- a) Titolo: Progetto Preliminare/Definitivo dell'area EDISON S.p.A. - Vol. 1 e 2, acquisito al Protocollo del Ministero, Servizio RI-BO, con n. 10005 del 05.11.2002
 - b) Titolo: Nota tecnica acquisita al Protocollo del Ministero, Servizio RI-BO, con n. 10516 del 14/11/02
 - c) Titolo: Integrazioni al progetto preliminare/Definitivo di bonifica acquisito al Protocollo del Ministero, Servizio RI-BO, con n. 10955 del 25/11/02.

con le seguenti prescrizioni:

- sia intrapreso un monitoraggio piezometrico ed idrochimico delle acque

sotterranee. Le modalità operative, la cadenza temporale ed i parametri da analizzare dovranno essere concordati con gli Enti locali di controllo;

- l'eventuale riutilizzo dei materiali risultanti dall'attività di escavo delle aree all'interno delle stesse può aver luogo esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);
 - che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
 - che nelle porzioni di area sottostanti i trasformatori, per i quali è prevista una bonifica con misure di sicurezza mediante impermeabilizzazione, si proceda, all'atto della demolizione dei trasformatori medesimi, all'asportazione dei terreni contaminati, sino a raggiungere i valori limite fissati dal D.M. 471/99 per la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico comunale per le aree in questione;
2. Tali elaborati progettuali che saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002 di approvazione degli stessi la cui versione definitiva è stata protocollata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. 397 RiBo/B del 15.01.2003;
 3. L'area oggetto dell'intervento di bonifica di cui al comma 1 è individuata catastalmente come segue, così come precisato nella nota Edison del 10.01.2003, acquisita al protocollo del Ministero con n. 231 RIBO/B del 13.01.2003 Comune di Sesto San Giovanni - Foglio 13 Mappali: 43, 44, 45, 46, 47, 64, 155, 184, 233, 243, 244, 245, 261, 262, 282, 333, 348, 349, 350, 351.
 4. Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
 5. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Milano ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 6. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di

opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili per siti a destinazione industriale, dovrà essere predisposta dalla ditta Edison S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. 471/99.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi, come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura della EDISON S.p.A. a favore della Regione Lombardia, per una somma pari al 20% dell'importo totale dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in € 2.980.000.

ART. 4

1. Per gli interventi di escavazione effettuati nell'area identificata con la lettera "A" nella planimetria allegata alla nota Edison del 22.11.2002, ed individuata catastalmente al foglio 13 mappali 348 parziale e 350, come risulta dalla nota Edison del 13.01.2003, per la quale, per i parametri analizzati, le risultanze analitiche prodotte da EDISON ed i controcampioni effettuati da ARPA Lombardia sono non superiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 colonna B, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a. la movimentazione dei materiali scavati nell'area medesima deve essere effettuata adottando tutte le cautele operative necessarie nella gestione dei materiali presenti in un'area non inquinata ma circondata da aree inquinate e, come tale, potenzialmente soggetta a rischio di contaminazione;
 - b. i terreni derivanti dallo scavo dovranno essere caratterizzati secondo la lista dei parametri utilizzata in sede di piano di caratterizzazione e potranno essere riutilizzati all'interno dell'area solo qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) che le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo),

- colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
- ii) che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);
 - iii) che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
- c. al termine dello scavo, a fondo e lungo le pareti dello stesso dovrà essere prelevato un numero significativo di campioni da concordarsi con l'Ente di controllo da sottoporre ad analisi da parte di Edison ed a controanalisi da parte dell'ente di controllo medesimo;
 - d. durante le fasi di scavo deve essere garantita la presenza dei tecnici dell'ARPA.
2. L'area indicata come area "B" nella planimetria allegata alla nota Edison del 22.11.2002, sulla quale non sono stati effettuati campionamenti non potrà essere oggetto di interventi di escavazione prima che sia accertato, mediante campionamento ed analisi dei campioni nonché validazione dei risultati analitici su una quota pari al 10% degli stessi da parte dell'ARPA Lombardia, il non superamento dei valori massimi di concentrazione indicati nella tabella 1 colonna B dell'allegato 1 al D.M. 471/99.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO n. 442

Addi,12/6/03.....

IL DIRETTORE

